

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Elementi di documentazione

n. 11

A.S. 1722: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001" (Approvato dalla Camera dei deputati).

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Settembre 2002

INDICE

Premessa	pag. 1
1. Note sul ruolo giuridico e la struttura del rendiconto generale dello Stato.....	pag. 2
2. Sintesi dei risultati differenziali.....	pag. 11
2.1 I saldi di finanza pubblica nel 2001	pag. 11
2.2 Dati complessivi della gestione di competenza del bilancio dello Stato	pag. 13
2.3 Dati complessivi della gestione di cassa del bilancio dello Stato	pag. 16
2.4 Residui	pag. 18
3. Aspetti problematici del provvedimento	pag. 27

Premessa

Il Servizio del bilancio, in relazione all'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per il 2001 e del disegno di legge di assestamento per l'esercizio in corso (rispettivamente A.S. n. 1722 e A.S. 1723), ha elaborato, come di consueto, elementi di analisi e di documentazione intesi ad agevolare la lettura parlamentare dei due testi. Si tratta, come è noto, di due disegni di legge che assumono un valore propedeutico ai fini della prossima "sessione di bilancio" per il triennio 2003-2005, che prenderà avvio, quest'anno, presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presente lavoro, dopo aver svolto alcune sintetiche considerazioni sul ruolo giuridico e la struttura del rendiconto generale dello Stato, con particolare riferimento alla crescente attenzione che la Corte dei conti viene attribuendo, in sede di giudizio di parificazione, al conto del patrimonio e agli effetti della recente riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997), illustra in sintesi, secondo uno schema consueto, i dati complessivi della gestione di competenza e di cassa del 2001, nonché la situazione dei residui.

1. Note sul ruolo giuridico e la struttura del rendiconto generale dello Stato

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 468 del 1978, il rendiconto generale dello Stato predisposto dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio (ora Ministro dell'economia e delle finanze), entro il mese di giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento, viene prima trasmesso alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione e, successivamente, presentato al Parlamento attraverso apposito disegno di legge, unitamente al giudizio della Corte ed alla relativa relazione generale.

Il rendiconto generale comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni autonome.

Una particolare annotazione va effettuata per il conto del patrimonio. Va ricordato al riguardo che per molti anni tale conto non ha formato oggetto di approvazione parlamentare: infatti, la struttura del disegno di legge di approvazione del rendiconto presentato dal Governo al Parlamento ripeteva l'articolazione del bilancio di previsione approvato dalle Camere. Pertanto, il conto del patrimonio risultava svolgere una funzione meramente conoscitiva e ricognitiva.

Pur sembrando, questo assetto, coerente con la funzione non autorizzativa di tale conto, tuttavia, in linea teorica, come evidenziavano le elaborazioni in argomento di questo Servizio negli anni passati, non si vedevano motivi ostativi ad un'eventuale sua approvazione parlamentare, intesa come certificazione della corretta gestione del compendio

patrimoniale affidato alla cura dell'amministrazione statale e della variazione annuale intervenuta nello *stock* di beni e attività che entrano a comporre il conto. La questione - si reputava - probabilmente avrebbe meritato una riflessione ulteriore, considerando anche lo sforzo della Corte dei conti, negli ultimi anni, di dare sempre maggiore attenzione e significatività all'esame del conto del patrimonio in sede di parificazione; il giudizio di parifica della Corte si estende infatti, contestualmente, sia al conto del bilancio che al conto del patrimonio, con l'individuazione di eccedenze nel primo e di non regolarità in una serie di partite, specificatamente indicate, relative ai sottoconti del secondo.

Proprio questo indirizzo della Corte dei conti, che può essere letto come un riflesso di una più generale attenzione verso un uso economicamente più proficuo del patrimonio statale, consigliava dunque una maggiore attenzione nell'analisi della stessa struttura del conto del patrimonio e degli elementi che lo compongono.

Evidente era la connessione con tendenze più ampie connesse a recenti provvedimenti legislativi. Ci si riferisce al decreto legislativo n. 29 del 1993, che distingue le funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione amministrativa e prevede l'adozione, a fini gestionali, di una struttura di bilancio articolata per centri di costo che devono corrispondere all'area dei programmi di spesa e delle responsabilità gestionali dei dirigenti; alla legge n. 20 del 1994, che implica l'esercizio di controlli interni di gestione su centri di responsabilità e di costo chiaramente identificati; al decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994 che, nel definire nuove norme in materia di contabilità di Stato, richiede, anche attraverso l'aggiornamento annuale del "nomenclatore",

la ricostruzione delle basi normative della gestione e delle corrispondenti responsabilità dirigenziali. Va ricordato che il "nomenclatore" è il documento conoscitivo attraverso il quale il Ministero dell'economia informa il Parlamento in ordine alle basi normative che disciplinano la gestione di ciascun capitolo del bilancio di previsione; si tratta quindi di uno strumento cruciale per delimitare l'ambito di una gestione contabile ordinata e giuridicamente corretta, sulla base delle autorizzazioni date dal Parlamento.

Va poi ricordata la legge n. 94 del 1997, di riforma della struttura del bilancio dello Stato, la quale da un lato ha prescritto la ristrutturazione del bilancio e dunque del rendiconto per funzioni-obiettivo ed unità previsionali di base ai fini della decisione - fermo rimanendo che il capitolo rimane l'unità elementare ai fini della gestione e quindi della rendicontazione - e dall'altro, nell'ambito della delega per la ristrutturazione del bilancio, ha previsto che, in funzione degli obiettivi legati a questa riforma, il rendiconto deve essere strutturato "prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di un'analisi economica della gestione patrimoniale". Ribadisce tali concetti il successivo decreto

legislativo n. 279 del 1997, il cui articolo 13, al comma 1, in relazione al conto del bilancio, fa riferimento alla necessità che tale conto deve “consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa”. Concetti sostanzialmente analoghi sono espressi dal successivo articolo 14 per il conto del patrimonio. Si tratta peraltro di un complesso di principi su cui ancora è in corso il lavoro di attuazione e che, *de futuro*, sono destinati ad incontrarsi con gli effetti del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, il cui articolo 7 ha costituito la "Patrimonio dello Stato Spa"¹.

Poiché però la struttura del rendiconto 2001 è ancora basata sui principi tradizionali sopra menzionati, vale anche la pena di ricordare che la novità a partire dal 1998 è stata che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge in esame, il Governo presentò un emendamento grazie al quale si approvava anche il conto generale del patrimonio. Si tratta di una novità sostanziale, sulla quale è utile ripetere qualche considerazione supplementare di metodo. L'approvazione del conto del patrimonio si colloca in linea con il comma 1 dell'articolo 81 della Costituzione (“Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.”) e con l'articolo 130 del Regolamento del Senato che, facendo riferimento al “disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato”, rinvia, implicitamente, la definizione del contenuto del rendiconto alle norme di contabilità generale. Peraltro, come già ricordato, tali norme includono il conto del patrimonio nel rendiconto.

¹ Cfr. al riguardo *Nota di lettura* n. 22 di questo Servizio, maggio 2002.

Sembrano peraltro superabili le obiezioni di principio legate al fatto che, recando il conto del bilancio un confronto tra le definitive previsioni - autorizzazioni del bilancio (e cioè la legge di bilancio come integrata dalle successive variazioni derivanti da leggi o da atti amministrativi) e le effettive risultanze della gestione, l'approvazione parlamentare del rendiconto può avere un ruolo di convalida della regolarità della gestione (con esplicita sanatoria delle eventuali eccedenze di spesa) solo con riferimento al conto del bilancio. In proposito, si deve tenere conto del fatto che il conto del patrimonio non si limita a registrare gli effetti patrimoniali della gestione del bilancio e dei residui, ma registra anche gli effetti (come valutati dall'amministrazione) di altre cause di variazione del patrimonio autonome rispetto alla gestione del bilancio (ad esempio le variazioni nella valutazione delle partecipazioni). In sostanza, l'approvazione parlamentare può fare riferimento alla regolarità della gestione del patrimonio anche prescindendo dal raffronto tra previsioni definitive e risultati della gestione che, evidentemente, è possibile solo con riferimento al conto del bilancio.

D'altra parte, come dianzi ricordato, la stessa legge di riforma del bilancio affronta la questione del conto del patrimonio sotto il profilo di una maggiore significatività di tale documento in riferimento alla economicità della gestione patrimoniale. E' evidente che questa linea evolutiva, che peraltro attende ancora una completa attuazione (e che comunque è destinata a subire innovazioni a seguito del citato decreto-legge n. 63 del 2002), è stata valorizzata con l'inserimento di un esplicito richiamo alle complessive risultanze patrimoniali nella legge di approvazione del rendiconto.

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2001, relativamente al conto del bilancio, è costruito secondo la struttura di quest'ultimo, facendo dunque riferimento alle UPB e ai centri di responsabilità (cd. "classificazione economica semplificata"), tra l'altro con una certa omogeneità rispetto a quello precedente - come ricorda la Corte dei conti -, dal momento che per il rendiconto 2000 furono apportate significative variazioni in applicazione dei criteri di cui al SEC '95.

Comunque, come anche in questo caso ha ricordato l'organo di controllo, l'attuazione del disegno di programmazione e controllo insito nella legge n. 94 del 1997 è ancora in fase di svolgimento. Essa peraltro è stata giudicata da tale organo largamente insoddisfacente. La sensazione è dunque che non sia ancora del tutto possibile effettuare la prevista valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indicatori di efficacia e di efficienza e agli scopi delle principali leggi di spesa, né il completo raccordo tra dati di bilancio e dati del conto delle P.A.² Peraltro, da tre anni è stata varata la circolare del Ministero del tesoro sull'introduzione del sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo (n. 32 del 26 maggio 1999), riferita ai *budget* economici. Ha seguito la presentazione alle Camere dei relativi documenti.

In merito al conto del patrimonio, in base ai documenti disponibili sembra permanere la tradizionale struttura, la quale, pur essendo ricca di elementi informativi, continua a difettare proprio di una rappresentazione sintetica immediatamente integrabile con le risultanze della gestione di bilancio. Peraltro, dai documenti disponibili si desume

² Cfr. Corte dei Conti, *Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2001*, pag. 38 e segg.

che l'elaborazione è stata espressione dell'impostazione concordata dagli appositi gruppi in materia presso il Ministero, tenendo conto delle modifiche intervenute nella struttura del bilancio. Risulta comunque disponibile per il bilancio 2001 una prima classificazione delle poste riportate nel SEC '95, rendendo possibile in tal modo realizzare obiettivi di maggiore significatività dei valori rappresentati, di un legame più stretto tra gestione del bilancio e variazioni patrimoniali e di una qualificazione economica dei risultati della gestione patrimoniale e dei flussi finanziari ad essa correlati. *De futuro* dovrebbe essere possibile percepire meglio la rappresentazione dei componenti positivi e negativi nonché degli indici di redditività della gestione patrimoniale. Secondo la Corte dei conti, essendo in corso una riclassificazione degli elementi del conto del patrimonio, ciò comporterà anche per questo verso una nuova impostazione del conto nel prossimo esercizio.

Comunque, per quanto riguarda la concordanza tra i conti del bilancio e del patrimonio, va segnalato il prospetto relativo al confronto per categorie economiche, che si affianca a quello per titoli, onde rendere più significativa la comparazione.

E' utile infine ribadire che il rendiconto del bilancio (anche nella nuova versione che deriverà dalla richiamata riforma) non può dare conto compiutamente dei flussi annuali di spesa ed entrata e della variazione delle consistenze di attività e passività patrimoniali per tutto il settore delle pubbliche amministrazioni; infatti, in tale settore confluiscono enti pubblici diversi dallo Stato centrale, dotati di autonomia finanziaria ed in grado di determinare variazioni significative che non si riflettono, in senso giuridico-contabile, sul bilancio e sul

patrimonio dello Stato. In sostanza, i parametri rilevanti per l'Unione europea in materia di finanza pubblica sono ottenuti in un contesto diverso (sebbene strettamente collegato) e più ampio dei conti riferiti al bilancio ed al patrimonio dello Stato. Si tratta del conto delle amministrazioni pubbliche di contabilità nazionale, che fa parte di un sistema contabile già definito, ai fini dell'Unione europea, da apposito regolamento e che non può essere comunque sottoposto all'approvazione del Parlamento, sia per la natura dei dati ivi contenuti (di tipo statistico-economico piuttosto che giuridico-contabile) sia per differenze di natura istituzionale. Comunque, l'andamento del conto delle amministrazioni pubbliche è presso in considerazione dal Parlamento in una serie di occasioni rilevanti, a partire dall'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

* * *

In definitiva, non va dimenticato che l'esame parlamentare del rendiconto generale dello Stato, al di là dei suoi caratteri di ritualità, assume un ruolo rilevante nel corretto funzionamento di una democrazia parlamentare. La funzione giuridico-costituzionale di tale esame - per la parte concernente il conto del bilancio - consiste, in sostanza, nella verifica, che il Parlamento svolge, nella forma della legge, che il Governo abbia effettivamente eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini preventivamente stabiliti dallo stesso Parlamento ai fini di un'ordinata gestione finanziaria dello Stato.

Le Camere approvano nuovamente con legge i risultati della gestione annuale rendendoli intangibili, ossia non revocabili o modificabili, con tutte le conseguenze che ciò comporta dal punto di vista giuridico e sotto il profilo economico-finanziario. In termini finanziari, si fissa così ad un momento determinato il flusso della gestione dei conti statali, il che consente di comprendere attraverso quali modalità si passa dalla precedente legge di bilancio al nuovo progetto. Infatti, la proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2003 assume come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2001 (quest'anno considerati gli effetti del d.l. 194 del 6 settembre u.s.): tali risultanze sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2002, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento (cassa). Dunque, il conto del bilancio all'interno del rendiconto, nel certificare la gestione di un anno finanziario, costituisce la base contabile sulla quale si adeguano le autorizzazioni di cassa dell'anno immediatamente successivo (assestamento) e si costruiscono le previsioni per il nuovo progetto di bilancio a legislazione vigente.

2. Sintesi dei risultati differenziali

2.1 I saldi di finanza pubblica nel 2001

In sede di analisi del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, il cui contenuto consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nel corso del 2001, sembra utile riepilogare i dati di consuntivo di alcuni saldi di finanza pubblica realizzati nello scorso esercizio.

In questo paragrafo, si riportano altresì brevemente i dati di consuntivo per il 2001 relativi alla Pubblica Amministrazione (PA), che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) assunti nel Trattato di Maastricht. I saldi esposti non si trovano nel Rendiconto dell'Amministrazione dello Stato attualmente all'esame, ma tengono conto (integrando le informazioni con quelle relative alle amministrazioni pubbliche diverse dall'amministrazione centrale) di una diversa raffigurazione della medesima gestione complessiva (del bilancio, della tesoreria e del patrimonio) realizzata nel corso dell'esercizio e compiutamente rappresentata nel Rendiconto. Le informazioni fornite nel presente disegno di legge consentono infatti di evidenziare l'effetto della gestione di bilancio (competenza e residui) sulla complessiva situazione del Tesoro, tramite il raccordo tra gestione finanziaria del bilancio e situazione del Tesoro - determinata mensilmente nei Conti riassuntivi come saldo tra attività (fondo di cassa più crediti di tesoreria) e passività

(debiti di tesoreria) - come esplicitato da quanto riepilogato all'articolo 5 del disegno di legge, relativo alla situazione finanziaria del Tesoro.

Del resto, l'esplicitazione del collegamento tra detti saldi e la gestione del bilancio è richiesta dalla citata legge n. 94 del 1997 (articolo 5, comma 1, lettera f), di delega per la riforma del bilancio dello Stato, poiché ciò consente di individuare nell'esame del Rendiconto un momento di riscontro dell'indirizzo politico-finanziario attraverso la valutazione dei risultati ottenuti, in termini di realizzazione degli obiettivi incorporati nella legge di bilancio e perseguiti dal Governo. Tuttavia, poiché le informazioni attualmente disponibili non consentono ancora questo raccordo esplicito, viene qui riassunto l'andamento dei principali aggregati riferiti alla Pubblica Amministrazione.

Sulla base dei dati della *Relazione trimestrale di cassa* al 31 dicembre 2001 (aprile 2002), il saldo complessivo della PA è risultato nel 2001 pari a 17.614 mln (pari all'1,4 per cento del prodotto interno lordo), successivamente rivisto all'1,6 per cento del PIL. Lo scorso 3 luglio è intervenuta la decisione del servizio statistico alla Commissione europea (Eurostat), che ha portato il dato al 2,2 per cento del PIL.

Sempre sulla base della predetta *Relazione*, il debito pubblico è risultato nel 2001 pari al 109,4 per cento (nel 2000 110,2 % in rapporto al PIL), con prosecuzione, quindi, del *trend* di decremento del rapporto iniziato a partire dal 1995 (rapporto debito-PIL nel 1995: 124,4%).

2.2 Dati complessivi della gestione di competenza del bilancio dello Stato

Per la gestione di competenza, la tabella n. 1 evidenzia sia la differenza fra le previsioni iniziali e quelle definitive che gli scostamenti determinatisi nel corso della gestione, rispetto alle previsioni definitive; la tabella n. 2, invece, riporta i dati, di competenza e di cassa, relativi ai risultati differenziali dei bilanci dal 1992 al 2001.

Al lordo delle regolazioni contabili, per quanto riguarda il risparmio pubblico di competenza i valori indicati nelle previsioni iniziali e in quelle definitive (rispettivamente, -17.511 mld e -39.527 mld) si sono però tramutati in un risultato di gestione positivo (+26.335 mld, con un recupero di 65.862 mln sulle previsioni definitive). Al netto delle regolazioni contabili, il saldo corrente di competenza è pari +57.444 mld, a fronte di previsioni definitive di +1.500 mld.

Prendendo in considerazione i dati del risparmio pubblico dal 1992 in poi (cfr. tabella 2), si evidenziano - in termini di competenza - valori negativi, che oscillano tra un minimo di 43.000 mld e un massimo di circa 69.000 mld per gli anni dal 1992 al 1996, mentre per il 1997 va registrata un'inversione di tendenza, che porta ad un valore positivo di 43.702 mld. Nel 1998 la tendenza si inverte nuovamente, evidenziando un valore negativo per 10.026 mld, con una successiva inversione di segno, che diventa dunque positivo, per il 1999 (+22.047 mld) e, ancor più, per il 2000 (+42.460 mld), mentre si registra un ridimensionamento nel 2001 (+26.335 mld).

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare (che era di 31.585 mld nel 2000), va rimarcato il peggioramento delle previsioni definitive

rispetto a quelle iniziali, pari a 25.837 mld (da 108.190 a 134.027 mld); tale saldo risulta, però, migliorato nel corso della gestione, con una riduzione di 70.566 mld, che porta il risultato complessivo a 63.461 mld (che, al netto delle regolazioni contabili, raggiunge i 32.307 mld). Tale risultato è il prodotto di una flessione delle spese finali impegnate rispetto alle previsioni definitive, che si è aggiunta ad una crescita delle entrate finali superiore alle previsioni definitive. L'aumento degli accertamenti è sensibile sia nel comparto delle entrate extra-tributarie che in quello delle entrate tributarie. Per queste ultime, poiché l'incremento è estremamente rilevante tra accertamenti e previsioni iniziali (87,3%) nonché tra accertamenti e previsioni definitive (70,5%), alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha concordato sull'implicita esigenza di rafforzare la capacità di riscossione delle amministrazioni³.

Sul lato della spesa vanno segnalate, sempre nel medesimo raffronto, economie di gestione nel comparto corrente, così come per le spese in conto capitale.

Dall'analisi economica si evince il contributo in tal senso da parte di grandi categorie, come le spese per interventi e per interessi (la prima fa registrare una flessione di circa 6.600 mld, mentre la seconda diminuisce di oltre 5.827 mld).

Anche per il saldo netto da finanziare il confronto dei dati relativi al periodo 1992-2001 (vedi tabella 2), sempre tenuto conto della differenza tra previsioni definitive e accertamenti, evidenzia un'oscillazione dai 114.000 mld del 1992 ai 125.000 mld del 1996 (con un massimo di 146.000 mld nel 1993); nel 1997 si registra un netto miglioramento (obiettivo raggiunto: 23.509 mld), che viene poi

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 24 luglio 2002.

ridimensionato nel 1998 (obiettivo realizzato: 84.319 mld), risultato, questo, migliorato nel 1999 (57.726 mld) e nel 2000 (31.585 mld). Nel 2001, come già osservato, si registra un incremento del SNF che tocca i 63.461 mld.

Nel caso del ricorso al mercato finanziario, quale saldo tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese complessive, il risultato è stato di 424.157 mld, scontando un miglioramento di 79.549 mld rispetto alle previsioni definitive ed un peggioramento di 72.269 mld rispetto al 2000.

L'andamento del ricorso al mercato, come si evince dalla tabella 2, pur essendo discontinuo, oscilla da un minimo di 225.754 mld nel 1992 ad un valore di 329.987 mld nel 1995; dopo la flessione del 1996 e del 1997, nel 1998, tuttavia, si registra un netto incremento, che porta il valore ad oltre 414.717 mld, ridimensionato nel 1999 a 400.041 mld ed infine a 351.888 mld nel 2000.

Vale la pena poi di dare conto brevemente dell'analisi delle spese finali per funzioni-obiettivo, grazie alla quale si evince che i servizi generali delle pubbliche amministrazioni assorbono meno della metà degli impegni relativi alle spese finali (oltre il 45%) e che le altre funzioni rilevanti riguardano la protezione sociale (15,48% contro il 17,4% del 2000), gli affari economici (12,96% contro il 12,16% del 2000) e l'istruzione (10,68% contro il 9,7% del 2000). La sanità assorbe il 3,8% degli impegni (9,6% nel 2000, ma occorre tener conto della diversa articolazione della spesa fra Stato e regioni).

2.3 Dati complessivi della gestione di cassa del bilancio dello Stato

Il risparmio pubblico è stato negativo per 39.363 mld e per 6.799 mld, a seconda se calcolato al lordo o al netto delle regolazioni contabili. Nel confronto con gli anni precedenti (vedi tabella 2) risulta confermato quanto già osservato per la gestione di competenza: risultati negativi dal 1992 al 1996 su valori oscillanti da un minimo di 44.000 mld nel 1993 ad un massimo di 64.000 mld nel 1994, inversione di tendenza nel 1997, con un + 56.114 mld, e ritorno ad un valore negativo (-18.369 mld) nel 1998, confermato per 21.055 mld nel 1999, che diventa di nuovo positivo nel 2000 e, quindi, nuovamente negativo nel 2001.

Anche per il saldo netto da finanziare si evidenzia per il 2001 un'inversione del dato relativo al 2000 (41.891 mld), che faceva registrare una diminuzione del SNF rispetto agli anni 1998 e 1999 (rispettivamente per 75.335 mld e per 81.740 mld), nell'ambito di una tendenza, interrotta nel 1997 (saldo netto da impiegare di 12.735 mld), di una serie di risultati negativi dal 1992 (da 113.000 mld del 1992 a 141.000 mld nel 1996). Per il 2001 il saldo netto da finanziare, ammontante (al lordo) a 115.633 mld (al netto è 82.568 mld), indica un miglioramento di 80.759 mld rispetto alle previsioni definitive, che lo fissavano a 196.392 mld. Esso risulta da pagamenti finali per 825.173 mld, di cui 711.440 mld (86,2%) in conto competenza e 111.733 mld (13,5%) in conto residui, e da incassi finali per 709.540 mld, di cui 678.692 in conto competenza (95,6%) e 30.848 in conto residui (4,3%). Il confronto con i pagamenti relativi al 2000

evidenzia un incremento (+83.206 mld), mentre gli incassi fanno registrare un accrescimento minore (+9.464 mld).

Il ricorso al mercato ammonta a 478.444 mld, con un miglioramento di 96.854 mld rispetto alle previsioni definitive ed un peggioramento di 114.466 mld rispetto all'anno precedente (il risultato al netto delle regolazioni è stato di 445.379 mld). Nel confronto con gli anni precedenti, il ricorso al mercato nel 2001 fa segnare dunque un incremento rispetto al più elevato valore dell'intero periodo preso a riferimento (dal 1992), registratosi nel 1999 (419.866 mld).

Nella tabella n. 3 si riportano i dati relativi a: previsioni definitive di cassa (A), incassi o pagamenti (B), massa acquisibile o spendibile (C), determinata dalla somma dei residui e degli stanziamenti di competenza. Le percentuali contenute nelle ultime due colonne evidenziano il rapporto fra gli incassi e i pagamenti effettivamente realizzati e, rispettivamente, le previsioni definitive di cassa e la massa acquisibile o spendibile.

In particolare, si può sottolineare che gli incassi per le entrate finali corrispondono al 101,81 % delle previsioni definitive e al 75,79 % della relativa massa acquisibile (nel 2000 le rispettive percentuali erano del 101,2% e del 74,67 %).

Sul versante della spesa, i pagamenti finali corrispondono al 92,37 per cento delle relative previsioni definitive ed al 75,12 per cento della massa spendibile. Il volume dei pagamenti finali è stato inferiore di 68.120 mld rispetto alle previsioni definitive.

L'analisi economica consente di rilevare, tra l'altro, che i redditi da lavoro dipendente sono rimasti più o meno stazionari, in proporzione ai

pagamenti finali, passando dal 15% del 2000 al 14,69% del 2001. Una lieve flessione ha invece interessato i consumi intermedi rispetto ai valori del 2000 (dal 2,9% del 2000 al 2,24% del 2001).

Anche qui vale la pena di dar conto dell'analisi per funzioni-obiettivo, tra le quali si registra una preponderanza dei servizi generali delle pubbliche amministrazioni, i cui pagamenti sono pari a circa il 45,72% delle operazioni finali. La protezione sociale ha pesato per il 15,48%.

2.4 Residui

Per quanto riguarda il conto dei residui, esso, in relazione ai valori esposti al 1° gennaio 2001, presentava un'eccedenza passiva (come saldo tra residui passivi per 256.485 mld e attivi per 218.533 mld) pari a 37.952 mld. Con riferimento ai residui provenienti dai precedenti esercizi occorre osservare che, nel corso dell'esercizio 2001, quelli attivi si sono ridotti a 150.342 mld (181.191 mld accertati) e quelli passivi a 130.741 mld (251.842 mld accertati) con un'eccedenza passiva di 70.651 mld in termini di accertamenti trasformatasi poi nel corso della gestione, tenuto conto degli incassi e dei pagamenti, in un'eccedenza attiva di quasi 20.000 mld.

Per quanto riguarda i residui di nuova formazione, l'esercizio 2001 ha prodotto residui attivi per 95.027 mld e passivi per 131.003 mld (con un'eccedenza quindi di 35.976 mld), portando, al 31 dicembre 2001, il totale complessivo (tenuto conto quindi degli effetti della gestione

relativa alla quota residui degli esercizi precedenti) dei primi a 245.370 mld e quello dei secondi a 261.744 mld, con un'eccedenza passiva complessiva di 16.374 mld (cfr. tabella 4).

Il dato da rimarcare è dunque un aumento dei residui attivi (+26.837 mld) superiore a quello dei residui passivi (+5.259 mld), il che spiega il decremento dell'eccedenza passiva (-21.578 mld) rispetto all'inizio dell'esercizio.

Il processo di formazione dei nuovi residui rallenta rispetto al precedente esercizio (10,9% dei pagamenti contro il 13% del 2000), mentre aumenta il processo di smaltimento di quelli pregressi (+14,4% per quelli passivi).

Sempre in merito ai residui, la Corte ha sollevato problemi di regolarità formale. Non sono state regolarizzate alcune partite a seguito della discordanza tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi. Si è rinnovato peraltro il fatto che la Corte dei conti non si è pronunciata sulla regolarità delle risultanze di residui da versare in riferimento al conto del bilancio. Vari ne sono i motivi. Può qui essere segnalato che le somme rimaste da versare si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di 39.716 mld) collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, con gli agenti della riscossione e con le regioni, per i quali non è stato chiarito se essi ricomprendano importi che, in applicazione dell'art. 54, comma 16, della legge n. 449 del 1997, non vengono più riportati nel conto dei residui, per essere, invece, reiscritti nella competenza degli esercizi successivi. In corrispondenza della cancellazione delle pendenze passive si sarebbe, infatti, imposta anche la cancellazione delle corrispondenti partite attive. E ciò, per evitare di

mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, avveniva prima dell'applicazione delle predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi collegati.

Sempre la Corte ha fatto presente che il rendiconto, in tema di residui, e con riferimento a quelli degli esercizi precedenti, non indicando l'ammontare delle sole somme riscosse nell'esercizio, non appare conforme al regolamento di contabilità generale dello Stato. Non sono stati regolarizzati alcuni decreti indicati, relativi all'accertamento di residui su capitoli. Anche per il 2001 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dalla somma dei residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui ed aggiungendo il da versare e il da riscuotere in conto competenza dell'anno di rendicontazione. La differenza, di 37.343 mld, è costituita dal saldo fra insussistenze e riaccertamenti operati nel corso dell'anno, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, la spiegazione. Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio, ciò comporta la possibilità dell'alterazione dei saldi di finanza pubblica e dei raffronti sull'andamento delle entrate in diversi esercizi finanziari.

Tabella n. 1	Dati di competenza al lordo delle regolazioni (miliardi di lire)				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Differenza	Accertamenti o impegni	Differenza
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(C-B)
Entrate tributarie	666.072	657.826	-8.246	679.797	21.971
Entrate extratributarie	42.361	46.514	4.153	79.347	32.833
Totale entrate correnti	708.433	704.340	-4.093	759.144	54.804
Alienaz., ammort., riscossione crediti	4.385	13.309	8.924	14.576	1.267
Totale entrate finali	712.818	717.649	4.831	773.720	56.071
Accensione prestiti	466.792	498.506	31.714	397.754	-100.752
Totale entrate complessive	1.179.610	1.216.155	36.545	1.171.474	-44.681
Spese correnti	725.944	743.867	17.923	732.809	-11.058
Spese in conto capitale	95.064	107.809	12.745	104.372	-3.437
Totale spese finali	821.008	851.676	30.668	837.181	-14.495
Rimborso prestiti	358.602	369.679	11.077	360.696	-8.983
Totale spese complessive	1.179.610	1.221.355	41.745	1.197.877	-23.478
Risultati differenziali					
Risparmio pubblico (entrate correnti meno spese correnti)	-17.511	-39.527	-22.016	26.335	65.862
Saldo netto da finanziare (spese finali meno entrate finali)	108.190	134.027	25.837	63.461	-70.566
Ricorso al mercato finanziario	466.792	503.706	36.914	424.157	-79.549

Tabella n. 2 Risultati differenziali : serie storica 1992-2001

(fonte: Corte dei Conti)

Dati di competenza (miliardi di lire)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Risparmio pubblico										
Risultati	-43.063,6	-40.864,3	-60.505,4	-68.848,6	-48.956,6	43.702,6	-10.026,4	22.046,8	42.460,0	26.335,0
variaz. % esercizi precedenti	25,8	5,1	-48,1	-13,8	28,9	189,3	-122,9	319,9	92,6	-38,0
Indebitamento (-) o accreditamento (+) netto										
Risultati	-106.590,8	-139.235,5	-124.506,8	-128.026,5	-104.852,8	27.192,5	-48.156,6	-11.933,6	-22.780,0	-52.751,0
variaz. % esercizi precedenti	8,2	-30,6	10,6	-2,8	18,1	125,9	-277,1	75,2	90,9	131,6
Saldo netto da finanziare (-)										
Risultati	-114.867,6	-146.582,2	-138.022,2	-141.877,2	-125.411,7	-23.509,4	-84.318,5	-57.726,1	-31.585,0	-63.461,0
variaz. % esercizi precedenti	6,6	-27,6	5,8	-2,8	11,6	81,3	-258,7	31,5	45,3	-100,9
Disavanzo (-) o avanzo finanziario (+)										
Risultati	-22.214,0	30.683,0	78.922,3	-16.182,4	25.750,3	114.743,0	6.578,5	15.273,7	-9.749,0	-26.403,0
variaz. % esercizi precedenti	-472,6	238,1	157,2	-120,5	259,1	345,6	-94,3	132,2	-163,8	-170,8
Ricorso al mercato										
Risultati	-225.754,6	-242.031,7	-258.280,4	-329.987,8	-314.944,6	-259.960,5	-414.717,9	-400.041,4	-351.888,0	-424.157,0

Senato-Servizio del bilancio

Tabella n. 2 Risultati differenziali : serie storica 1992-2001

(fonte: Corte dei Conti)

Risultati	-223.656,3	-244.328,6	-245.041,7	-315.606,9	-330.428,4	-224.072,3	-402.053,9	-419.866,6	-363.978,0	-478.444,0
variaz. % esercizi precedenti	7,6	-9,2	-0,3	-28,8	-4,7	32,2	-79,4	-4,4	13,3	-31,4

Tabella n. 3	Dati di cassa al lordo delle regolazioni (miliardi di lire)				
	Previsioni definitive	Incassi o pagamenti	Massa acquisibile o spendibile (previsioni definitive)	Rapporto B/A (%)	Rapporto B/C (%)
	(A)	(B)	(C)		
Entrate correnti	683.593	695.092	922.666	101,68%	75,34%
Alienaz., ammort., riscossione crediti	13.309	14.449	13.515	108,57%	106,91%
Entrate finali	696.901	709.540	936.181	101,81%	75,79%
Entrate complessive	1.270.118	1.107.294	1.434.687	87,18%	77,18%
Spese correnti	775.616	734.455	869.848	94,69%	84,43%
Spese in conto capitale	117.677	90.718	228.560	77,09%	39,69%
Spese finali	893.293	825.173	1.098.408	92,37%	75,12%
Spese complessive	1.272.199	1.187.984	1.477.840	93,38%	80,39%
Risparmio pubblico	-92.023	-39.363			
Saldo netto da finanziare	196.392	115.633			
Ricorso al mercato finanziario	575.298	478.444			

TABELLA N. 4


RENDICONTO 2001: CONTO DEI RESIDUI

(cifre in miliardi di lire)

			31 DICEMBRE 2001	
RESIDUI ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI	al 1° GENNAIO 2001	RESIDUI ACCERTATI (al lordo degli incassi e dei pagamenti)	RISULTATI DELLA GESTIONE (al netto di incassi e pagamenti)	
residui attivi	218.533	181.191	150.342 *	
residui passivi	256.485	251.842	130.741 **	
eccedenza (passiva segno - ; attiva segno+)	-37.952	-70.651	19.601	A
RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE ESERCIZIO 2001				
residui attivi			95.027	
residui passivi			131.003	
eccedenza (passiva segno - ; attiva segno+)			-35.976	B
RESIDUI COMPLESSIVI (precedenti e nuovi) A FINE ESERCIZIO 2001				
residui attivi			245.370	
residui passivi			261.744	
eccedenza (passiva segno - ; attiva segno+)			-16.375	C=A+B

NOTE: * rimasti da riscuotere e da versare; ** rimasti da pagare

Risultati differenziali 1992-2001 (competenza)



3. Aspetti problematici del provvedimento

Il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 2001 presenta alcune questioni che possono essere oggetto di un approfondimento.

Per quanto concerne il conto del bilancio (Cap. I), si ripropone anzitutto il problema del livello delle eccedenze di spesa in vari stati di previsione. Le eccedenze rappresentano, come è noto, una patologia del sistema, in quanto esse costituiscono giuridicamente l'insieme degli atti di impegno (e pagamento) superiori rispetto alle cifre stanziare nel bilancio di previsione, tant'è che ne viene decisa la sanatoria *ex post* in sede di esame del rendiconto (articolo 7 del disegno di legge), non esprimendo su di esse un giudizio di correttezza l'organo di controllo contabile perché tali da violare la legge di contabilità.

Per le eccedenze di spesa per il 2001, l'importo è stato di 6.420 mld circa di competenza, 6.466 mld di residui e 10.945 mld per cassa. Esse per il 2000 sono ammontate a complessivi 330 mld circa in termini di competenza, 5.467 mld di residui e 936 mld per cassa.

Ci si trova di fronte, dunque, ad una crescita del fenomeno. Le eccedenze continuano in grandissima parte (rispettivamente il 92% per la competenza, l'83% per i residui e l'86% per la cassa) a riguardare il Ministero della pubblica istruzione, e in particolare la UPB relativa alle strutture scolastiche e, al suo interno, i capitoli che riguardano gli stipendi. Come già rilevato per gli esercizi precedenti, esse sono da ricondurre essenzialmente al particolare sistema di pagamento attraverso ruoli di spesa fissa, grazie al quale si sono avute rilevanti economie e la

cui logica è di semplificare le procedure di erogazione ai soggetti destinatari della spesa. Al riguardo, la relazione al disegno di legge fa presente che la previsione che dal 1 gennaio 2003 diventerà operativa una nuova procedura informatica dovrebbe permettere di avere su base mensile il controllo sull'evoluzione delle spese. Per la competenza, le eccedenze dipendono anche dalle spese di funzionamento del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre per la cassa anche dalle pensioni di guerra e privilegiate e dalle spese di giustizia, oltre che dalle spese relative alle imprese metalmeccaniche e armatoriali.

Neanche il 2001 ha confermato poi la novità verificatasi a partire dal 1996, riguardante il fatto che l'articolo 4 del disegno di legge, invece di evidenziare il tradizionale disavanzo della gestione della competenza, ha registrato un avanzo: si è ritornati infatti, nel 2001 (come nel 2000, del resto) ad una situazione di disavanzo. Va chiarito al riguardo che si tratta della somma di tutti gli impegni di spesa e di tutti gli accertamenti di entrata, ivi compresi quelli riferiti ad entrate di tipo patrimoniale, le quali, riferite all'indebitamento, sostanziano assunzioni di mutui o emissione di titoli di Stato di durata superiore all'anno. La situazione di disavanzo sta dunque a significare che il livello dell'accensione prestiti (Tit. IV dell'entrata) è risultato inferiore al ricorso al mercato, sempre in termini di competenza a consuntivo, ossia, agli impegni assunti per quanto riguarda tutti i tre titoli di spesa.

La spiegazione può essere di due tipi. Il risultato della gestione di competenza del bilancio può indicare sia il rapporto che intercorre tra la gestione del bilancio e la tesoreria sia l'effetto di un determinato andamento dello *stock* di residui passivi, al netto delle variazioni dei

residui attivi. Un disavanzo può significare o che la gestione del bilancio si è finanziata sulla tesoreria, grazie ad esempio ad una emissione di titoli a medio e lungo termine tale da non da coprire lo sbilancio di competenza, oppure, se non vi sono stati corrispondenti incassi o pagamenti, che si è verificato un incremento dello *stock* di residui. I due fenomeni peraltro possono anche sovrapporsi o compensarsi, il che dipende dal segno e dall'entità di ciascuno di essi.

Facendo ricorso ai dati del *Conto riassuntivo del tesoro* riferiti all'intero 2001 e ferma rimanendo la difficoltà richiamata più volte dalla Corte dei conti circa la raffrontabilità piena di tali dati con quelli di bilancio, potrebbe essere indicativo che il saldo di esecuzione del bilancio, che misura il *quantum* del ricorso della gestione di cassa di bilancio alla tesoreria, si è confermato di segno negativo per 80.694 mld circa, contro i 21.040 mld nel 2000. Nel 2001 il bilancio è stato finanziato dunque dalla tesoreria, similmente a quanto avveniva in anni più lontani, quando un saldo di esecuzione del bilancio negativo si accompagnava ad un disavanzo nella gestione di competenza del bilancio. Il disavanzo della gestione di competenza del 2001 potrebbe però trovare una spiegazione anche nell'ambito della gestione dei residui.

Sempre per il capo I va registrata la conferma della novità del rendiconto 2000 relativamente all'articolo 8, riguardante la conservazione nel 2002 delle somme iscritte nell'esercizio finanziario 2001 in conto residui al capitolo 4910 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, in materia di fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici. Va ricordato che si tratta di una norma che

rappresenta un elemento di improprietà rispetto al contenuto tipico del disegno di legge in questione e di cui numerosi esempi infatti sono contenuti nella legislazione ordinaria. Il giudizio di improprietà si riferisce essenzialmente al fatto che la norma presenta un contenuto gestionale e riguarda l'esercizio 2002. Ciò che rileva ai fini del rendiconto è invece lo stato dei conti e la regolarità della relativa gestione in riferimento all'esercizio decorso. Nella fattispecie, le relative risultanze dovrebbero far parte del risultato gestionale complessivo della UPB di riferimento, il cui giudizio rappresenta l'oggetto della decisione sul rendiconto. Oltretutto, poiché il bilancio votato dal Parlamento è strutturato per UPB, aggregato notoriamente più ampio del capitolo, altro elemento di incongruità è che il Parlamento sia chiamato a votare su un elemento gestionale riferito ad un capitolo. Da ultimo va considerato il fatto che l'effetto della norma si avrà ovviamente una volta che sarà entrata in vigore la legge nel suo complesso, il che accadrà ad esercizio molto inoltrato, laddove invece la norma in questione aveva un senso se approvata ed in vigore all'inizio dell'esercizio in corso, il che fa assumere ad essa una sorta di effetto di sanatoria di una gestione in corso, se essa è avvenuta, priva peraltro in tale ipotesi di fondamento giuridico fino all'entrata in vigore della legge che permette tale gestione nel 2002. In sintesi, il contenuto dell'articolo sembra comunque riguardare la gestione dell'esercizio 2002, il cui rendiconto sarà approvato nel 2003. Va peraltro ricordato che la norma andrebbe interpretata alla luce del primo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002 (A.C. 3138), relativo alla soppressione delle norme derogatorie in materia di mantenimento in bilancio dei residui.

Per quanto riguarda il capo II, riguardante la già citata novità del conto generale del patrimonio, valgono, sotto il profilo problematico, le considerazioni metodologiche svolte nella prima parte del presente documento⁴. Può essere qui utile aggiungerne altre, relativamente alle risultanze finanziarie.

Sul piano generale ed in estrema sintesi, l'eccedenza passiva, ossia la differenza tra le passività e le attività, nel 2001 è stata superiore a quella del 2000, passando dai quasi 2.254 mila mld circa del 2000 a 2.349 mila mld, con un peggioramento di 95 mila mld dovuto tanto ad una riduzione delle attività (7.924 mld) quanto ad un aumento delle passività (87.199 mld). Come si desume dal conto, su tale peggioramento hanno influito negativamente soprattutto, più che le variazioni nette dovute alla gestione del bilancio (comunque in aumento sul 2000), quelle derivanti da operazioni patrimoniali con riflesso sul bilancio (in netto aumento sul 2000), cui si aggiungono quelle nette del patrimonio (in fortissima diminuzione sul 2000). Infatti, il peggioramento è determinato dalle operazioni patrimoniali con riflesso sul bilancio (-40.625 mld) e dalla diminuzione netta degli elementi patrimoniali (-28.096 mld), cui si sono aggiunte le variazioni di segno ugualmente negativo connesse al citato disavanzo della gestione di competenza (26.402 mld), di cui all'articolo 4. Gli elementi attivi dunque si sono ridotti (-7.924 mld) e quelli passivi si sono incrementati (+87.199 mld), con il risultato già descritto di un peggioramento di 95.123 mld.

⁴ Nel corso dell'esame in prima lettura il rappresentante del Governo ha fatto presente che "permangono notevoli difficoltà nella gestione dei beni patrimoniali dello Stato, caratterizzate tradizionalmente da una scarsa trasparenza e significatività dello strumento contabile, nonché da una bassa redditività dei relativi cespiti". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 24 luglio 2002.

Comunque, va sottolineato che, come primo risultato del progressivo adeguamento della struttura del conto del patrimonio alle modifiche intervenute nella struttura del bilancio e in aderenza quindi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, che - si ricorda - prevede la presentazione del conto generale del patrimonio sulla base di una classificazione di tipo economico che è stata raccordata a quella di cui al SEC '95, si hanno quattro gestioni più particolari che determinano il risultato complessivo: quella relativa alle attività finanziarie, quella relativa alle attività non finanziarie prodotte, quella relativa alle attività non finanziarie non prodotte e infine quella relativa alle passività finanziarie (prospetto I. 1 del *Conto generale del patrimonio dello Stato per l'anno 2001*).

In base a tale classificazione si può meglio comprendere in dettaglio la distribuzione della riduzione già citata degli elementi attivi del conto del patrimonio nonché quella dell'aumento, anch'esso già citato, degli elementi passivi del medesimo patrimonio, con il risultato finale già riportato di un peggioramento nel 2001 di 95 mila mld. Infatti, la riduzione delle attività finanziarie è superiore a quella delle attività nel complesso, non pareggiata dunque dagli incrementi delle attività non finanziarie prodotte e da quelli delle attività non finanziarie non prodotte. Al saldo negativo delle attività (-7.924 mld) si aggiunge l'aumento delle passività finanziarie per 87.199 mld, con una somma che porta sempre al citato peggioramento complessivo di 95 mila mld.

Per fornire dettagli di orientamento di larga massima si può ricordare che le attività nel loro complesso sono essenzialmente costituite da quelle finanziarie (84,3%), all'interno delle quali il 75% circa

è composto dai crediti. Di rilevanza quantitativa secondaria è il conto relativo alle attività non finanziarie prodotte (15,2% del totale delle attività), laddove la quasi totalità (il 98,6%) è composta dal capitale fisso. A determinare il risultato finale di una riduzione delle attività complessive di 7.924 mld è però l'effetto di rilevanti variazioni in assoluto di tre delle quattro componenti delle attività finanziarie⁵, con un risultato netto di queste ultime di - 16.692 mld, non pareggiato dagli altri incrementi (in particolare quello del capitale fisso). Nell'ambito delle passività finanziarie, la quasi totalità è costituita dai debiti (96,4%), il cui incremento di 100 mila mld circa è stato in minima parte controbilanciato dalla riduzione delle anticipazioni passive, che diminuiscono di quasi 13.000 mld, con il risultato finale già descritto di un aumento delle passività finanziarie di 87.199 mld, cui si somma la riportata riduzione delle attività, con il risultato peggiorativo complessivo già segnalato.

Nell'ambito delle passività finanziarie, va ricordato che si è verificato un aumento tanto del breve che del medio e lungo termine (prospetto II. 4). Dalla citata *Relazione trimestrale di cassa* di aprile u.s. si evince che, sulla consistenza del debito del settore statale, i BOT rappresentavano nel 2001 il 9,12%, contro l'8,3 del 2000.

Va comunque ricordato – in tema di conto del patrimonio – che la Corte ha sottolineato l'impossibilità della evidenziazione di tutti i punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 2001, in particolare in riferimento alle partite finanziarie di bilancio e di tesoreria. Inoltre, l'organo di controllo non ha dichiarato la

⁵ Diminuiscono dunque le azioni ed altre partecipazioni, i crediti e gli altri conti attivi, mentre aumentano le anticipazioni attive.

regolarità di talune partite in materia, tra l'altro, di partecipazioni azionarie e di valori complessivi dei beni immobili dello Stato. E' stata altresì confermata, tra l'altro, la sussistenza di problemi nella rappresentazione contabile delle partite patrimoniali della Presidenza del Consiglio.

La Corte ha rilevato infine che la prospettazione fornita della consistenza dei beni immobili non consente di avere un quadro chiaro dei valori ad essi relativi.